

1.3. Misure provvisorie

- (4) In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 22 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
- (5) Il 12 ottobre 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 ⁽⁷⁾ della Commissione («il regolamento provvisorio»).
- (6) Come indicato al considerando 29 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell'inchiesta» o «il PI») e l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4. Fase successiva della procedura

- (7) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, alcuni utilizzatori e importatori del prodotto in esame, alcuni fornitori di materia prima all'industria dell'Unione, il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
- (8) Le questioni sollevate dalle parti interessate sono riassunte, per quanto possibile, nel presente regolamento. In realtà alcune di esse erano poco chiare e non sempre è stato possibile stabilire a quale articolo del regolamento di base facessero riferimento. Le parti interessate sono state invitate a chiarire le argomentazioni da esse ritenute pertinenti nella misura in cui non se ne fosse tenuto conto nella divulgazione finale delle informazioni.
- (9) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si sono manifestati altri due importatori, quando l'esercizio di campionamento era già concluso. Il loro contributo è stato preso in considerazione nella misura del possibile, considerata la fase procedurale dell'inchiesta.
- (10) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Decora SA, Vis Promotex d.o.o., Alstom S. A., O. Wilms GmbH & Co, Airoldi Metalli S.p.A (cui si sono aggiunte O. Wilms GmbH, Kastens & Knauer GmbH & Co. International KG e Alpha Metall GmbH), il gruppo Haomei (Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.) e il gruppo PMI (Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd.).
- (11) Airoldi Metalli S.p.A (Airoldi) ha chiesto un incontro con l'industria dell'Unione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, istanza che quest'ultima non ha accolto. Ha inoltre tenuto un'audizione con il consigliere-auditore della direzione generale del Commercio («DG TRADE»), il quale ha respinto l'argomentazione della società secondo cui le informazioni insufficienti che le erano state comunicate nell'ambito del periodo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 19 bis del regolamento di base costituivano una violazione dei suoi diritti di difesa per i motivi illustrati nella specifica relazione del consigliere-auditore.
- (12) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi ha contestato l'interpretazione fornita dal consigliere-auditore dell'articolo 19 bis del regolamento di base, sostenendo che era necessaria una lettura specifica di tale disposizione. Tuttavia, tenuto conto del fatto che Airoldi non ha specificato ulteriori questioni a supporto del punto sollevato, e considerato il requisito del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19 espressamente previsto da tale articolo, la Commissione ha mantenuto la propria posizione sulla questione.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8).

